

R.G. n. 8686/2016
TRIBUNALE DI PALERMO
I^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott. Rita M. Mancuso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.10.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 702 bis c.p.c. depositato il 13.5.2016 **nato il** **in Delta State (Nigeria)** ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 12.1.2016, notificatogli il 20.4.2016, della Commissione Territoriale di Palermo per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento della protezione internazionale;

rilevato che con detto ricorso, tempestivamente depositato, con il quale viene reiterata la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (ex art. 14 D.Lgs. n. 251/2007) e viene chiesto, in via di subordine, l'accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998, si deduce l'erroneità della decisione della Commissione perché la stessa, nel negare al ricorrente ogni forma di protezione, non avrebbe tenuto in debita considerazione il contesto socio-politico della Nigeria, caratterizzato in ogni sua parte da una situazione di "violenza diffusa e generalizzata" che avrebbe dovuto comportare il riconoscimento all' della protezione sussidiaria;

rilevato che parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita all'udienza del 13.10.2016 con nota del Presidente della C.T. interessata che ha richiamato le motivazioni espresse nel provvedimento amministrativo di diniego;

rilevato che nel corso dell'audizione del 12.1.2016 avanti la Commissione Territoriale il ricorrente, confermato di essere nato il 10.4.1997 nel Delta State e di



essere cittadino nigeriano, ha altresì dichiarato: - di essere figlio unico dei propri genitori, entrambi deceduti (la madre nel gennaio 2014 ed il padre quando lui era ancora piccolo); - di avere studiato per 8 anni ed avere imparato nel suo Paese il mestiere di carrozziere e di barbiere; - che il 20.12.2014, verso le 18, la madre era morta perché, mentre stava cucinando, il gas era esploso; - che da quel momento la padrona di casa aveva “cominciato a disturbarlo” e lo aveva cacciato via da casa; - di non avere pertanto dove stare e avere chiamato un suo amico che stava in Libia e che gli aveva mandato qualcuno dalla Libia a prenderlo; - di essere così partito ed essere rimasto in Libia per tre mesi; - di non poter ritornare nel suo Paese per via di un “problema all’orecchio” e perché il padrone di casa potrebbe ucciderlo “perché mi ha detto che devo rifare la casa”;

rilevato, in ordine alla domanda principale concernente il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, che alla stessa può essere ammesso il cittadino straniero (non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato) se “*sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*” (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), intendendosi per “grave danno” ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 251 cit. : “**a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”;**

ritenuto che nel caso non si configuri il rischio che l’ , ritornando nel suo Paese, possa subire danni gravi quali quelli indicati alle lett. a) e b) dell’art. 14 cit., considerato in particolare che egli, secondo le sue stesse dichiarazioni, è espatriato perché non aveva più una casa e nessuno che potesse aiutarlo e che il timore dallo stesso manifestato al termine dell’audizione di essere ucciso dal padrone di casa appare assolutamente inconsistente dato che : a) il suo racconto in ordine all’esplosione del gas ed alla morte della madre è del tutto generico ed anche



contraddittorio, dato che l' _____ dapprima ha dichiarato che la madre era morta a gennaio 2014 e poi, invece, che era morta a seguito dello scoppio del gas il 20.12.2014; b) il ricorrente non ha fatto cenno, nel corso dell'intervista, né a richieste risarcitorie di sorta, riferendo solamente che la padrona di casa lo aveva cacciato via da casa, né a minacce o atti intimidatori posti in essere nei suoi confronti dai proprietari della casa; c) l' _____ inoltre, essendo espatriato a marzo 2015, sarebbe rimasto diverso tempo nel suo Paese dopo l'asserita esplosione, comportamento, questo, che mal si concilia col timore di essere "ucciso" dal padrone di casa;

ritenuto inoltre che non ricorre nel caso neppure l'ipotesi del "*danno grave*" di cui alla lett. c) del richiamato art. 14, perché non in tutta la Nigeria, e non comunque nel Delta State, sito nel Sud del Paese e da cui l' _____ ha dichiarato di provenire, si registra, anche alla luce delle precisazioni fornite sul punto dalla Corte di Giustizia Europea (v. sentenza C-285/12 del 30.1.2014) e dalla Cassazione (v. ordinanza n. 16234/2016), una situazione di "*violenza indiscriminata derivante da conflitto armato*";

rilevato infatti che dalle informazioni raccolte (v. per tutti <http://canada.ca/en> del 28.11.2015, rapporto Amnesty International 2014/2015, World Report 2016-Nigeria dell'Human Rights Watch pubblicato il 27.1.2016 in www.refworld.org, articolo "*Tutti i guai della Nigeria*" del 25.1.2015 in www.ilpost.it) e dalla stessa documentazione versata in causa dalla difesa dell' _____, risulta che sussiste una situazione di rilevante insicurezza negli Stati del Nord e Nord Est della Nigeria (Adamawa, Borno, Yobe, Kano, Kaduna) in conseguenza dell'attività del gruppo terroristico di Boko Haram nonché nella regione centrale del cd. Middle Belt a causa dei conflitti etnici e religiosi ivi esistenti fra le varie comunità e, perciò, in zone di quel Paese - grande si badi oltre 3 volte l'Italia - diverse da quella di provenienza del ricorrente;

rilevato che anche gli ultimi avvisi pubblicati sul sito www.viaggiare Sicuri.it del Ministero degli Affari Esteri, sito peraltro indirizzato ai cittadini italiani che intendano recarsi all'estero, segnalano una situazione di perdurante e concreto



pericolo solo nel Nord e Nord Est del Paese, sconsigliando quindi del tutto i viaggi negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, avvisando inoltre del rischio in altre zone del Paese, “*di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri*”, rischio che non soltanto riguarda dunque soprattutto i cittadini stranieri ma che è anche comune a gran parte del mondo (come dimostrano i recenti attentati verificatisi anche in Europa ed in Asia) e non integra comunque di per sé la fattispecie del danno grave delineata dalla lett. c) del cit. art. 14;

rilevato inoltre che tale fattispecie non pare configurabile neppure in conseguenza degli attacchi e dei sabotaggi effettuati nella regione del Delta del Niger dal Movimento per l’Emancipazione del Delta del Niger (MEND) per contrastare l’attività delle compagnie petrolifere presenti su quel territorio, dato che gli attacchi ed i sabotaggi, oltre che ormai risalenti nel tempo (v. articolo pubblicato il 28.3.2014 sul sito atlasweb.it), hanno comunque interessato “*obiettivi mirati*” e cioè pozzi, oleodotti o infrastrutture delle compagnie petrolifere occidentali, non determinando dunque una situazione di conflitto armato;

rilevato sempre a tale riguardo che significativamente neppure parte ricorrente ha riferito, in sede di audizione avanti la Commissione Territoriale, di rischi cui potrebbe andare incontro, in caso di rientro nel proprio Paese e nella sua zona di provenienza, in conseguenza di attacchi terroristici e/o di una situazione di pericolo generalizzato o di conflitto armato, avendo l’ dichiarato di non poter tornare in Nigeria sol perché ha problemi all’orecchio e perché teme di venire ucciso dal padrone di casa;

- **rilevato** inoltre che anche la locale Corte d’Appello, con la recente sentenza n. 184/2016 del 13.11.15-29.1.16, pronunciandosi sul reclamo proposto da un cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, sito anch’esso come il Delta State nel Sud della Nigeria, ha respinto la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base del rilievo che solo negli stati del Nord e Nord-Est del Paese è presente una situazione di grave insicurezza in conseguenza dell’attività terroristica del gruppo di Boko Haram, ritenendo doversi negare rilevanza al mero “*allargamento della*



minaccia terroristica” segnalata dall’avviso 23.10.2015 del sito “Viaggiare Sicuri” e, viceversa, doversi considerare la notevole estensione territoriale della Confederazione Nigeriana;

ritenuto in conclusione che, per tutti i motivi fin qui indicati, non possa riconoscersi al ricorrente la protezione sussidiaria e che a differenti conclusioni non possa pervenirsi sulla base della sentenza n. 7/2016 della Corte di Appello di Trieste, prodotta in giudizio dalla difesa dell’
avendo la stessa riconosciuto la protezione ora in esame sul presupposto, qui non condiviso, dell’esistenza di un conflitto armato nell’intero territorio nigeriano;

- **rilevato** infine, quanto alla domanda proposta in via di ulteriore subordine di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, che l’art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998 fa riferimento a “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”;

ritenuto anche alla luce della giurisprudenza della S.C. (v. per tutte Cass., 7.7.2014 n. 15466 e Cass., 21.11.2011 n. 24544) e delle indicazioni della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo (v. Circolare n. 00003716 del 30.7.2015) che il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 cit. possa essere riconosciuto in presenza vuoi di una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente (determinata ad es. dall’età dello stesso, dalla sua situazione familiare, dalle sue condizioni di salute, dalla conseguente necessità di cure non ottenibili nel Paese di origine ecc.) vuoi di impedimenti temporanei al rimpatrio;

rilevato che l’
non ha prodotto in causa alcuna documentazione medica relativa agli asseriti problemi all’orecchio (v.verb. audizione), ma ha versato in causa un attestato relativo alla sua partecipazione ad un corso di formazione per “personale alimentarista” tenutosi dal 25.7 all’1.8.2016, nonché diverse comunicazioni UNILAV che attestano la sua assunzione, quale fattorino, alle dipendenze di un’impresa di ristorazione nel periodo 1.7-31.7.2016 con un contratto a termine inizialmente prorogato fino al 30.9.2016 e poi fino al 2.11.2016;



ritenuto che la documentazione di cui sopra attesti l'avvio di un percorso di integrazione del ricorrente nel nostro Paese e che l'attuale vigenza di un rapporto di lavoro, ancorchè prossimo alla cessazione, costituisca un impedimento oggettivo al rimpatrio dell' , ciò che, valutato congiuntamente alla sua giovane età ed al fatto che verosimilmente egli è privo di riferimenti familiari nel suo Paese, consente di affermare la sussistenza di "seri motivi" per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al cit. art. 5;

ritenuto in conclusione che debba trovare accoglimento la domanda subordinata proposta col ricorso introduttivo;

ritenuto opportuno compensare le spese processuali in considerazione della natura della causa;

ritenuto infine che, giusta la previsione del co. 3 bis dell'art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015, possano liquidarsi, con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza, i compensi per il gratuito patrocinio a favore del difensore di parte ricorrente, essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo di ammissione dell' al patrocinio a spese dello Stato (v. verb. ud. 13.10.2016)

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- dichiara che **nato il nel Delta State (Nigeria)** è in possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998;
- compensa le spese processuali fra le parti;
- liquida con separato decreto contestuale i compensi per il gratuito patrocinio;



- manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo in Camera di Consiglio il 13.10.2016.

IL GIUDICE

Dott. Rita M. Mancuso

